



*Ministero delle politiche agricole*

*alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI  
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA  
E DELL'ACQUACOLTURA  
SEGR. TEC.

DG PEMA  
Prot. Uscita del 15/06/2010  
Numero: **0012780**  
Classifica:



*AI*

VEDASI ELENCO INDIRIZZI

Oggetto: Pesca sportiva e ricreativa del tonno rosso – Reg. (CE) n. 302/2009.

Com'è noto, il Reg. (CE) n. 302/2009 del Consiglio del 6 aprile 2009, recante “un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo che modifica il Reg. (CE) n. 43/2009 e che abroga il Reg. (CE) n. 1559/2007”, disciplina, agli articoli 12 e 13, la pesca sportiva e ricreativa del tonno rosso.

Al riguardo, in ragione della esperienza avuta sotto la vigenza della circolare n. 14152 del 5 maggio 2009, che è abrogata, si forniscono le seguenti indicazioni.

- Ai sensi dell’art. 7, comma 5, del regolamento *de quo*, la pesca sportiva e ricreativa del tonno rosso è vietata nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo nel periodo dal 15 ottobre al 15 giugno. Si ritiene, infatti, che detto divieto operi anche nel Mediterraneo, trattandosi dello stesso stock dell’Atlantico orientale pur se la versione in lingua italiana del regolamento (CE) n. 302/2009 non indica il Mediterraneo quale area nella quale è interdetta la pesca sportiva e ricreativa del tonno rosso nel periodo considerato.
- Il predetto regolamento introduce l’obbligo per lo Stato membro di rilasciare autorizzazioni alle unità utilizzate per l’esercizio dell’attività in oggetto. Pertanto, in aderenza alla citata normativa comunitaria, i pescatori sportivi o ricreativi che intendono esercitare la pesca del tonno rosso, mediante l’utilizzo di unità da diporto, dovranno presentare all’Ufficio circondariale marittimo, nella cui giurisdizione ricade il porto di stanza della medesima unità, apposita dichiarazione relativa all’intenzione di svolgere l’attività di pesca in questione con unità da diporto.

La predetta comunicazione, consente lo svolgimento dell’attività su tutte le acque soggette alla sovranità ovvero alla giurisdizione nazionale.

Al riguardo, si impartiscono ai predetti Uffici le seguenti direttive.

1. L'unità, a seguito della predetta comunicazione, da presentarsi in duplice copia e in carta semplice, a cura del proprietario, dell'armatore o dell'utilizzatore, secondo il modello in allegato 1, può essere impiegata per lo svolgimento dell'attività in questione.
2. L'Autorità marittima, ricevuta la predetta dichiarazione appone – qualora possibile – contestualmente alla presentazione stessa, il nulla-osta, con il quale si ritiene assolto l'obbligo previsto dagli artt. 12 e 13 del Reg. (CE) n. 302/2009.
3. La predetta dichiarazione, munita del nulla-osta, deve essere tenuta insieme ai documenti di bordo ed esibita alle Autorità preposte al controllo.
4. Le Autorità competenti annotano le dichiarazioni ricevute in un registro in formato elettronico e trasmettono, con cadenza mensile, copia dello stesso alla scrivente Direzione Generale ([f.conte@politicheagricole.gov.it](mailto:f.conte@politicheagricole.gov.it) e [repartopescap@politicheagricole.gov.it](mailto:repartopescap@politicheagricole.gov.it)).
5. Il nulla-osta, rilasciato per la pesca ricreativa del tonno rosso, è valido anche per l'esercizio della pesca sportiva, nonché per la partecipazione a gare di pesca sportiva, in quanto la pesca sportiva è una *species* del più ampio *genus* della pesca ricreativa.
6. La dichiarazione, munita del nulla-osta, ha validità triennale, limitatamente al periodo compreso tra il 16 giugno e il 14 ottobre.
7. Il nulla-osta, rilasciato per l'unità da diporto, consente lo svolgimento dell'attività di pesca ricreativa del tonno rosso per tutti i soggetti presenti a bordo; non è necessaria, pertanto, la presenza a bordo del soggetto che ha presentato la dichiarazione.
8. La validità delle autorizzazioni rilasciate, per la campagna 2010, in base alle disposizioni della precedente circolare, è automaticamente estesa a tre anni.

Con l'occasione, si ritiene opportuno fornire le seguenti precisazioni in merito alla tematica in argomento.

- A. Nell'ambito della pesca ricreativa è vietato catturare, detenere a bordo, trasbordare e sbarcare più di un esemplare di tonno rosso per uscita in mare al giorno. Non sono, pertanto, consentite più battute di pesca del tonno rosso nella stessa giornata e nel caso in cui la battuta di pesca duri più di un giorno è comunque consentito lo sbarco di un unico esemplare.
- B. La taglia minima per il tonno rosso nel Mediterraneo è di 30 Kg o 115 cm e, pertanto, è consentito esclusivamente lo sbarco di prodotto intero. Alla pesca sportiva e ricreativa non si applicano le deroghe di cui all'art. 9 comma 2 del Reg. (CE) n. 302/2009. Con l'occasione, si ricorda che, ai sensi del Reg. (CE) n. 520/2007, il tonno rosso si misura dall'estremità della mascella superiore all'estremità del raggio più corto della coda (lunghezza alla forca), come indicato nell'allegato 2 alla presente circolare.

- C. È fatto obbligo di comunicare, prima dell'accesso in porto, con qualsiasi mezzo disponibile (VHF, cellulare, fax, mail ecc.), la cattura di tonno rosso all'Autorità marittima del porto di sbarco, ovvero a quella più vicina.
- D. Entro 24 ore dallo sbarco, deve essere consegnata, ovvero trasmessa all'Autorità marittima del porto di sbarco, una copia della dichiarazione di cattura (allegato 3).
- E. Eventuali provvedimenti di interruzione della pesca del tonno rosso, per raggiungimento della quota nazionale, potrà avere effetto anche nei riguardi della pesca sportiva e ricreativa.
- F. È vietata la commercializzazione del prodotto pescato.

Si informa, inoltre, che ai pescatori sportivi e ricreativi è stata assegnata per la campagna 2010 una quota nazionale pari a 128,56 tonnellate.

Per quanto attiene l'aspetto sanzionatorio, si ritiene che le violazioni alla disciplina della pesca sportiva e ricreativa del tonno rosso, commesse con unità da diporto dotata del previsto nulla-osta, possano essere punite con la sanzione amministrativa pecuniaria, da 1.000,00 euro a 3.000,00 euro, come previsto dall'art. 26, comma 3 della Legge n. 963/1965.

In particolare, il predetto comma 3 può ritenersi speciale, rispetto al comma 8 del medesimo articolo che si riferisce alle violazioni delle norme relative ai piani di ricostituzione di specie ittiche.

Infatti, il predetto comma 8 è da ritenersi quale norma di chiusura che mira ad individuare e sanzionare tutte le condotte vietate non espressamente sanzionate. Tale interpretazione è, inoltre, coerente con la volontà manifestata dal Legislatore che ha proceduto, con il D.L. n. 59 del 2008 come convertito in legge, a raddoppiare le sanzioni amministrative pecuniarie in materia di pesca mantenendo inalterate quelle comminate ai pescatori sportivi, dimostrando in tal modo una particolare attenzione a tale categoria e all'effettiva gravità della violazione sulla tutela delle risorse.

Infine, si ritiene opportuno precisare che il Reg. (CE) n. 23/2010, all'art. 18, prevede il divieto di praticare la pesca di squalo volpe del genere *Alopias*. E', pertanto, vietato detenere a bordo, trasbordare e sbarcare esemplari del predetto squalo.

Si pregano gli uffici in indirizzo di dare la massima diffusione alla presente e di estenderne il contenuto a tutti gli uffici dipendenti

Francesco Saverio Abate  
Direttore Generale

## ELENCO INDIRIZZI

COMANDO GENERALE DEL CORPO  
DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Reparto II

Reparto III

SEDE

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE  
ALIMENTARI E FORESTALI

Reparto Pesca Marittima CP

SEDE

DIREZIONI MARITTIME – Tutte  
(p.p. Uffici dipendenti)

e, p.c.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE  
ALIMENTARI E FORESTALI

Gabinetto del Ministro

SEDE

c.a. Capo di Gabinetto

F.I.P.S.A.S.

Viale Tiziano, 70

00196 – ROMA

ARCI PESCA FISA

Via Pescosolido, 76

00158 – ROMA

PER IL MARE

Via Umbria, 6

30019 – Sottomarina di Chioggia (VE)

ENALPESCA

Via Lungomare Bucalo, 126

98028 – Santa Teresa di Riva (ME)

BIG GAME ITALIA

Casella Postale 343, Rimini Centro

All'Ufficio Circondariale Marittimo di \_\_\_\_\_

**Articoli 12 e 13 del Reg. CE n°302/2009**

La/Il sottoscritto/a \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_  
 e residente in \_\_\_\_\_, alla via/piazza \_\_\_\_\_  
 n. \_\_\_\_\_, proprietario e/o armatore e/o utilizzatore del natante/imbarcazione/nave da diporto denominato/a  
 \_\_\_\_\_ matricola n. \_\_\_\_\_, di lunghezza f.t. \_\_\_\_\_  
 mt. \_\_\_\_\_, di colore \_\_\_\_\_, iscritta nei R.I.D./R.N.D. della Capitaneria di  
 Porto/Ufficio Circondariale Marittimo di \_\_\_\_\_, di stanza nel porto di  
 \_\_\_\_\_, presso \_\_\_\_\_;

**COMUNICA**

Ai sensi della normativa in oggetto, di voler esercitare l'attività di pesca ricreativa/sportiva del tonno rosso (*thunnus thynnus*) con la suddetta unità da diporto, nel periodo dal 16 giugno al 14 ottobre. A tal fine allega.

- o fotocopia dei documenti dell'unità da diporto:
- o fotocopia del documento d'identità, tipo \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ rilasciato in data \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_.

**Dichiara di essere a conoscenza che:**

- nell'ambito della pesca ricreativa su ciascuna barca è vietato catturare, detenere a bordo, trasbordare e sbarcare più di un esemplare di tonno rosso al giorno;
- la taglia minima per il tonno rosso nel Mediterraneo è di 30 Kg o 115 cm;
- alla pesca sportiva e ricreativa non si applicano le deroghe di cui all'art 9 comma 2 del Reg. CE n°302/2009;
- è fatto obbligo di comunicare, prima dell'accesso in porto, con qualsiasi mezzo disponibile (VHF, cellulare, ecc.) la cattura di tonno rosso all'Autorità marittima del porto di sbarco, ovvero a quella più vicina;
- entro 24 ore dallo sbarco, deve essere consegnata e/o trasmessa all'Autorità marittima del porto di sbarco, una copia della dichiarazione di cattura;
- un eventuale provvedimento d'interruzione della pesca del tonno rosso, per raggiungimento della quota nazionale, potrà avere effetto anche nei riguardi della pesca sportiva e ricreativa;
- è vietata la commercializzazione del prodotto pescato nell'ambito della pesca sportiva e ricreativa.

\_\_\_\_\_ li \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ FIRMA


PARTE RISERVATA ALL'AUTORITA' MARITTIMA

NULLA-OSTA N° \_\_\_\_\_

RILASCIATO IL \_\_\_\_\_

VALIDO FINO AL \_\_\_\_\_

Timbro dell'Ufficio e Firma



**Dichiarazione di cattura del tonno rosso**  
(Reg. (CE) N. 302/2009)

Nome e/o numero d'iscrizione dell'unità da diporto : .....

Nominativo del comandante : .....

Riferimento comunicazione (VHF, cell ) in data ..... alle ore .....

All'Ufficio di : .....

Porto di sbarco : .....

Data della cattura	Quantitativi catturati (kg)	N° di esemplari	Posizione	
			Lat.	Long.
		1		

Data \_\_\_\_\_

Il Comandante dell'unità

\_\_\_\_\_

Modalità per effettuare la comunicazione preliminare  
a cura dell'Autorità marittima del luogo di sbarco